

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

28 gennaio 2015

## Sommario

### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Commissione europea

2015/C 28/01	Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine .....	1
2015/C 28/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7394 — Fujitsu/Panasonic/DBJ/JV) <sup>(1)</sup> .....	3
2015/C 28/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7474 — QIA/BPP/Songbird) <sup>(1)</sup> .....	3

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Commissione europea

2015/C 28/04	Tassi di cambio dell'euro .....	4
--------------	---------------------------------	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

2015/C 28/05	Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce il gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento» .....	5
--------------	---	---

#### INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 28/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca .....	8
2015/C 28/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca .....	8
2015/C 28/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca .....	9
2015/C 28/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca .....	9

#### V Avvisi

#### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

##### **Commissione europea**

2015/C 28/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7420 — ZF/TRW) <sup>(1)</sup> .....	10
--------------	---	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine**

(2015/C 28/01)

## I. INTRODUZIONE

- (1) La comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (in appresso, la «comunicazione») <sup>(1)</sup> indica al punto 13 che gli assicuratori statali <sup>(2)</sup> non possono fornire assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per i rischi assicurabili sul mercato. I «rischi assicurabili sul mercato» sono definiti al punto 9 come rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato della comunicazione.
- (2) Come conseguenza della difficile situazione in Grecia, nel 2012 e 2013 è stata constatata una mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia. Ciò ha portato la Commissione a modificare la comunicazione eliminando temporaneamente la Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2013 <sup>(3)</sup> e nel 2014 <sup>(4)</sup>. La modifica più recente scade il 31 dicembre 2014. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2015 la Grecia sarebbe in linea di principio considerata nuovamente come paese con rischi assicurabili sul mercato, poiché tutti gli Stati membri sono inclusi nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della comunicazione.
- (3) Tuttavia, in conformità del punto 36 della comunicazione, diversi mesi prima che cessi l'esclusione temporanea, la Commissione ha iniziato a valutare se l'attuale situazione del mercato giustifichi la scadenza dell'esclusione della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2015, o se la capacità di mercato permanga insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e sia quindi necessaria una proroga.

## II. VALUTAZIONE

- (4) Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili autorizzi la proroga dell'esclusione temporanea della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha consultato gli Stati membri, gli assicuratori del credito privato e altri soggetti interessati. Il 13 novembre 2014 ha pubblicato una richiesta di informazioni sulla disponibilità di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per le esportazioni verso la Grecia <sup>(5)</sup>. Il termine per le risposte è scaduto il 28 novembre 2014. Sono pervenute 20 risposte da Stati membri e assicuratori privati.
- (5) Le informazioni pervenute alla Commissione nell'ambito della richiesta pubblica di informazioni indicano che, per quanto riguarda la Grecia, la capacità di assicurazione privata del credito sta crescendo. Il volume totale delle operazioni assicurate per i rischi greci è aumentato sensibilmente nel 2014. Gli assicuratori privati del credito all'esportazione hanno dimostrato una maggiore disponibilità a fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia e in tutti i settori commerciali. Al tempo stesso, gli assicuratori statali hanno continuato a registrare una diminuzione della domanda di assicurazione del credito per le esportazioni verso la Grecia, il che conferma la maggiore disponibilità di assicurazione privata.

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Un «assicuratore statale» è definito dalla comunicazione come una società o altra organizzazione che eserciti un'attività di assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro o uno Stato membro che eserciti una tale attività.

<sup>(3)</sup> GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> [http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014\\_export\\_greece/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_export_greece/index_en.html)

- (6) Anche le prospettive economiche del paese sono migliorate<sup>(1)</sup>. Secondo le previsioni economiche dell'autunno 2014 della Commissione, dopo sei anni di recessione, nel 2014 l'economia greca dovrebbe ricominciare a crescere con un incremento previsto dello 0,6 % in termini reali e nel 2015 la ripresa dovrebbe consolidarsi. Si prevede che i consumi privati ripartano rapidamente e che le esportazioni confermino il loro buon andamento. Le condizioni di credito per la Grecia rimangono invece rigide.
- (7) L'andamento dei differenziali di rendimento dei titoli di Stato e dell'indice di borsa (ATHEX) è migliorato costantemente fino a inizio settembre 2014, rispecchiando la percezione sempre più positiva dei mercati nei confronti della Grecia. Tuttavia, gli sviluppi politici nel paese hanno provocato un'inversione di tendenza nell'ultimo trimestre del 2014. Questo dato riflette i timori degli investitori sul fatto che, malgrado il costante miglioramento delle condizioni macroeconomiche, permangano forti incertezze circa la portata e la velocità della ripresa economica.
- (8) In tale contesto la Commissione si aspetta che gli assicuratori privati del credito all'esportazione siano più restii ad ampliare la loro esposizione e a fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia. Nonostante l'andamento positivo della ripresa osservato sul mercato assicurativo privato nel 2014 (cfr. punto 5), gli sviluppi registrati nell'ultimo trimestre del 2014 sono tali da far prevedere una riduzione dell'offerta di assicurazione del credito all'esportazione da parte di assicuratori privati. Vi è quindi un rischio elevato che, nel prossimo futuro, l'offerta privata di assicurazione del credito all'esportazione per la Grecia rimanga inferiore alla domanda.
- (9) Per tali motivi, la Commissione prevede una carenza di sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili. Allo stesso tempo, in particolare se vi è una maggiore chiarezza sulle future scelte politiche ed economiche della Grecia, è probabile che gli assicuratori privati ricomincino ad aumentare la loro esposizione, come hanno fatto nei primi nove mesi del 2014. Pertanto, potrebbe essere eccessivo prorogare di 12 mesi l'esclusione della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato. La Commissione ha deciso quindi di prorogare tale esclusione fino al 30 giugno 2015.

### III. MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

- (10) La seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine si applica dal 23 gennaio 2015 al 30 giugno 2015:

— L'allegato è sostituito dal seguente:

#### «ELENCO DEI PAESI CON RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO

Tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia

Australia

Canada

Islanda

Giappone

Nuova Zelanda

Norvegia

Svizzera

Stati Uniti d'America»

---

<sup>(1)</sup> Per esempio: S&P e Fitch: da B- a B a settembre/maggio 2014; Moody's: da Caa 2 a Caa 1 a settembre.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.7394 — Fujitsu/Panasonic/DBJ/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 28/02)

Il 21 gennaio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7394. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.7474 — QIA/BPP/Songbird)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 28/03)

Il 21 gennaio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7474. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

27 gennaio 2015

(2015/C 28/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1306	CAD	dollari canadesi	1,4085
JPY	yen giapponesi	133,08	HKD	dollari di Hong Kong	8,7652
DKK	corone danesi	7,4483	NZD	dollari neozelandesi	1,5199
GBP	sterline inglesi	0,74725	SGD	dollari di Singapore	1,5167
SEK	corone svedesi	9,3089	KRW	won sudcoreani	1219,73
CHF	franchi svizzeri	1,0170	ZAR	rand sudafricani	13,1080
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,0603
NOK	corone norvegesi	8,8130	HRK	kuna croata	7,6900
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14114,02
CZK	corone ceche	27,872	MYR	ringgit malese	4,0741
HUF	fiorini ungheresi	312,17	PHP	peso filippino	49,839
PLN	zloty polacchi	4,2300	RUB	rublo russo	76,6695
RON	leu rumeni	4,4693	THB	baht thailandese	36,808
TRY	lire turche	2,6768	BRL	real brasiliano	2,9284
AUD	dollari australiani	1,4233	MXN	peso messicano	16,5181
			INR	rupia indiana	69,4010

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 26 gennaio 2015****che istituisce il gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento»**

(2015/C 28/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione della Commissione 2011/C 24/03 <sup>(1)</sup>, che ha istituito il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento, scade il 31 marzo 2015.
- (2) Considerata l'importanza delle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento nell'ambito del mercato interno, l'esperienza positiva del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel fornire alla Commissione assistenza e consulenza e la necessità permanente della Commissione di disporre di un tale organismo, è necessario istituire un nuovo gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento» e definirne i compiti e la struttura per giungere a un'applicazione più uniforme delle norme relative ai prezzi di trasferimento all'interno dell'Unione.
- (3) È opportuno che il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento fornisca alla Commissione assistenza e consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento.
- (4) Il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere composto di esperti del settore pubblico e di quello non governativo nel campo dei prezzi di trasferimento. È inoltre auspicabile poterne sostituire i membri al fine di mantenere una rappresentanza equilibrata delle rispettive aree di competenza e dei settori di interesse.
- (5) È opportuno stabilire norme in materia di divulgazione delle informazioni da parte dei membri del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento.
- (6) I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (7) La decisione 2011/C 24/03 dovrebbe essere abrogata.
- (8) È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione,

DECIDE:

*Articolo 1***Oggetto**

È istituito il gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento», di seguito denominato il «forum».

*Articolo 2***Missione**

Il forum svolge i seguenti compiti:

- a) creare una piattaforma in cui gli esperti delle imprese, della società civile e delle amministrazioni fiscali nazionali possano discutere i problemi legati ai prezzi di trasferimento che ostacolano le attività commerciali transfrontaliere nell'ambito dell'Unione;
- b) fornire alla Commissione una consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento;
- c) aiutare la Commissione a trovare soluzioni pratiche, compatibili con gli orientamenti dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione 2011/C 24/03, del 25 gennaio 2011, che istituisce il gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento» (GU C 24 del 26.1.2011, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

*Articolo 3***Consultazione**

1. La Commissione può consultare il forum su ogni questione relativa ai prezzi di trasferimento.
2. Il presidente del forum può consigliare alla Commissione di consultare il forum su una questione specifica.

*Articolo 4***Composizione — Nomina**

1. I membri del forum sono le amministrazioni fiscali degli Stati membri e 18 organizzazioni <sup>(1)</sup>.
2. L'amministrazione fiscale di ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per il forum, che deve essere un funzionario che si occupa di questioni legate ai prezzi di trasferimento.
3. Le organizzazioni sono nominate dal direttore generale della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale tra le organizzazioni che hanno risposto ad un apposito invito a presentare candidature e che hanno nominato come loro rappresentanti esperti adeguatamente qualificati.
4. Le organizzazioni ritenute idonee ma non nominate possono figurare in un elenco di riserva cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.
5. Le organizzazioni sono nominate per un periodo di due anni e restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. Il mandato può essere rinnovato.
6. Le organizzazioni possono essere sostituite per il resto del mandato nei casi seguenti:
  - a) dimissioni;
  - b) quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del forum;
  - c) quando è auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata delle rispettive aree di competenza e dei settori di interesse.
7. I nomi delle organizzazioni sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi («il registro») nonché su un apposito sito web.
8. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 5***Funzionamento**

1. Il direttore generale della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale nomina il presidente del gruppo. I documenti di riunione sono elaborati sotto la responsabilità del presidente, in consultazione con il rappresentante della Commissione.
2. In base a un mandato definito dal forum stesso e di concerto con il rappresentante della Commissione, il forum può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del forum o del sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatore a persone, a organizzazioni come definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti <sup>(2)</sup> (regola 8, paragrafo 3), a paesi candidati e all'OCSE.
4. I membri del forum e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione <sup>(3)</sup>. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

<sup>(1)</sup> Organizzazioni in senso lato, fra cui imprese, associazioni, organizzazioni non governative, sindacati, università, istituti di ricerca, agenzie dell'Unione, organi dell'Unione e organizzazioni internazionali.

<sup>(2)</sup> *Framework for Commission Expert Groups: Horizontal Rules and Public Register* (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) C(2010) 7649 final.

<sup>(3)</sup> Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).



5. Le riunioni del forum e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione. La Commissione assume i compiti di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del forum e dei sottogruppi.
6. Il forum adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.
7. La Commissione pubblica tutti i documenti attinenti alle attività svolte dal forum (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o mediante un link dal registro a un sito web specifico in cui è possibile reperire informazioni. Deroghe alla pubblicazione sono possibili qualora tale pubblicazione possa mettere a repentaglio la protezione di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### *Articolo 6*

#### **Spese per le riunioni**

1. I partecipanti alle attività del forum non sono remunerati per i servizi che prestano.
2. La Commissione rimborsa, in base alle proprie disposizioni interne, le spese di viaggio e, all'occorrenza, quelle di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del forum.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

#### *Articolo 7*

#### **Abrogazione**

La decisione 2011/C 24/03 è abrogata.

#### *Articolo 8*

#### **Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

*Per la Commissione*

Pierre MOSCOVICI

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). [Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d'ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.]

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca**

(2015/C 28/06)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	20.12.2014
Durata	20.12.2014 – 31.12.2014
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	RED/51214D
Specie	Scorfano ( <i>Sebastes spp.</i> )
Zona	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	86/TQ43

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca**

(2015/C 28/07)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	20.12.2014
Durata	20.12.2014 – 31.12.2014
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	MAC/8C3411
Specie	Sgombro ( <i>Scomber scombrus</i> )
Zona	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	83/TQ43

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca**

(2015/C 28/08)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	20.12.2014
Durata	20.12.2014 – 31.12.2014
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	SPR/03A.
Specie	Spratto e catture accessorie connesse ( <i>Sprattus sprattus</i> )
Zona	IIIa
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	84/TQ43

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca**

(2015/C 28/09)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	20.12.2014
Durata	20.12.2014 – 31.12.2014
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	SPR/2AC4-C
Specie	Spratto e catture accessorie connesse ( <i>Sprattus sprattus</i> )
Zona	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	85/TQ43

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### COMMISSIONE EUROPEA

#### **Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.7420 — ZF/TRW)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 28/10)

1. In data 22 gennaio 2015 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione ZF Friedrichshafen AG («ZF», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di TRW Automotive Holdings Corp. («TRW», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ZF: opera su scala mondiale nella produzione di applicazioni automobilistiche e industriali. L'attività di ZF nel settore automobilistico riguarda prevalentemente la tecnologia dei propulsori e dei telai,
- TRW: opera su scala mondiale nella produzione di componenti auto basata su tecnologie di sicurezza attiva e passiva.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7420 — ZF/TRW, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).







ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**